

NOTA INFORMATIVA N. 43/2020

LA CESSIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 DEI CREDITI DETERIORATI PUO' ORIGINARE UN CREDITO D'IMPOSTA

È possibile trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali o eccedenze Ace non superiori al 20% del valore nominale dei crediti deteriorati ceduti a terzi entro il 31.12.2020.

L'articolo 44-bis del decreto Crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58) nella versione modificata, da ultimo, dalla legge di conversione del decreto agosto contiene una disposizione volta a <u>incentivare la cessione di crediti deteriorati</u> da parte delle imprese che dispongono di perdite fiscali o eccedenze Ace non utilizzate.

In particolare, mediante la <u>cessione</u> (*pro-soluto* o *pro-solvendo*), <u>entro il 31 dicembre 2020</u>, a terzi (che non siano società del medesimo gruppo) <u>dei crediti il cui termine di pagamento è scaduto da più di 90 giorni</u>, la società ha diritto ad un <u>credito d'imposta in misura pari alle imposte differite attive</u> (anche non contabilizzate) <u>corrispondenti ad un importo di perdite fiscali o eccedenze Ace riportate a nuovo non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.</u>

Esempio. Perdite fiscali euro 1.000.000 cui corrispondono imposte differite attive pari ad euro 240.000. Crediti deteriorati per euro 400.000 ceduti a 4.000 euro. La società, oltre a dedurre la perdita di euro 396.000, può trasformare le imposte differite attive (corrispondenti a perdite fiscali massime pari al 20% di 400.000), anche se non iscritte in bilancio, in credito d'imposta per euro 19.200 (= 400.000 x 20% x 24%).

Dalla data della cessione il cedente non può più computare in diminuzione dei redditi imponibili le perdite o le eccedenze Ace relative alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta.

Con riferimento all'esempio, non saranno più riportabili le perdite riferibili ad euro 19.200, ovvero perdite per euro 80.000.

I *crediti d'imposta* derivanti dalla trasformazione in esame non sono tassati e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione (codice tributo 6834 - ris. 18.11.2020, n. 71/E), chiesti a rimborso oppure ceduti infragruppo o a terzi.

La cessione si conclude generalmente attraverso uno scambio di lettere e nel momento in cui il soggetto che ha proposto la compravendita del credito riceve l'accettazione dell'altro contraente, secondo lo schema di cui all'art. 1326, co. 1, cod. civ. La cessione notificata al debitore ceduto ha effetto anche nei suoi confronti (art. 1282, co. 1).

La trasformazione in credito d'imposta è sottoposta alla condizione che, entro il 31 dicembre 2020, venga esercitata l'opzione di pagare un canone annuale fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, pari all'1,5% del credito d'imposta.

Con riferimento all'esempio: euro (400.000 x 1,5% =) 288 annui.

25 novembre 2020

